



Circolare 17.04.2024

CSA Regioni Autonomie Locali

Aderente Cisl

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Goito, 17 – 00185 Roma – Tel. 06-490036

P.e.: coordinamento.csa@csaral.it – Pec: nazionale@pec.csaral.it

Segreteria Nazionale Dipartimento Polizia Locale

Via Prospero Alpino 69 – 00154 Roma - Tel 06-5818638

P.e.: segreteria.nazionale@ospol.it – Pec: csa.dplnazionale@pec.it

Alle Strutture Dipartimento Polizia Locale

**Oggetto: APPLICAZIONE DELLA ORDINANZA DELLA CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO N° 35146/2023
- IN MATERIA DI INCLUSIONE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA NEI GIORNI DI FERIE.**

Dopo aver attentamente verificato i contenuti della ordinanza in oggetto- che ha recepito le norme del diritto comunitario in materia di non discriminazione retributiva durante il periodo di ferie al pari dell'attività resa in via ordinaria- ritiene opportuno attivare da subito la messa in mora per tutte le Amministrazioni del comparto Funzioni Locali che non abbiano proceduto a corrispondere le indennità previste dal vigente CCNL e dai CDI riconosciute in via ordinaria a ciascun lavoratore, durante i periodi feriali svolti nei cinque anni precedenti.

A tale scopo, al fine di evitare il protrarsi della discriminazione laddove sussistenti, si invitano le strutture provinciali a promuovere fra i lavoratori interessati l'atto formale di messa in mora e diffida che ciascun lavoratore dovrà inoltrare al Comune/Ente/Unioni dei Comuni, in qualità di datore di lavoro, per la mancata corresponsione delle indennità, che, ripetiamo, spettano a tutti coloro che svolgano compiti in via ordinaria cui corrispondono specifiche indennità del CCNL applicate nel CID (per la Polizia Locale in particolare le indennità di: turnazione, funzione, servizio esterno, condizioni di lavoro, specifiche responsabilità, etc).

Pur ravvisando la necessità di proporre modifiche all'art. 38, comma 1, del CCNL del 16.11.2022 inerente il trattamento economico spettante durante i giorni di ferie, ciò non ci esime dalla necessità di intervenire a tutela dei lavoratori a fronte di una lesione oggettiva in materia di benefici economici che il diritto comunitario ha sancito con ripetuti pronunciamenti della Corte di Giustizia UE con le sentenze n°C-350/06, C-155/10 e C-385/17 in materia di "equiparazione retributiva" fra giornate di lavoro ordinarie e giornate di ferie, che l'ordinanza in oggetto ha accolto definitivamente.

Anche a seguito della nota del Segretario Generale del 16/ aprile u.s. e pur rilevando perplessità dai territori, Si invitano le segreterie territoriali, i dirigenti sindacali e le RSU ad assicurare la massima divulgazione e assistenza alle lavoratrici e lavoratori interessati ai riconoscimenti economici non corrisposti.

La Segreteria Nazionale del Dipartimento Polizia Locale rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, assistenza e supporto.

Si allega:

- Ordinanza della Cassazione Sezione Lavoro n° 35146 del 15 dicembre 2023
- Dispositivo sentenza CGE C-385/17
- Volantino e Atto di messa in mora e diffida.

Coordinamento Nazionale

Stefano Lulli

a condizione che tali clausole siano giustificate, risultino proporzionate all'obiettivo perseguito e siano conformi al principio di trasparenza, aspetti questi la cui verifica incombe al giudice nazionale sulla scorta delle indicazioni fornite nella presente sentenza.

⁽¹⁾ GU C 330 del 2.10.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Verden — Germania) — Torsten Hein / Albert Holzkamm GmbH & Co.

(Causa C-385/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Organizzazione dell'orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Articolo 7, paragrafo 1 — Normativa di uno Stato membro che consente di prevedere, con contratto collettivo, che siano presi in considerazione i periodi di disoccupazione parziale ai fini del calcolo della retribuzione versata a titolo di ferie annuali — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative)

(2019/C 65/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Verden

Parti

Ricorrente: Torsten Hein

Convenuta: Albert Holzkamm GmbH & Co.

Dispositivo

- 1) L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, ai fini del calcolo dell'indennità per ferie retribuite, consente di prevedere con contratto collettivo che siano prese in considerazione le riduzioni di retribuzione risultanti dall'esistenza, durante il periodo di riferimento, di giorni in cui, a causa di disoccupazione parziale, non sia prestato lavoro effettivo, circostanza che ha come conseguenza che il dipendente percepisce, per la durata delle ferie annuali minime di cui beneficia a titolo del medesimo articolo 7, paragrafo 1, un'indennità per ferie retribuite inferiore alla retribuzione ordinaria che egli riceve durante i periodi di lavoro. Spetta al giudice del rinvio interpretare la normativa nazionale quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo della direttiva 2003/88, in modo tale che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso articolo 7, paragrafo 1, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo.
- 2) Non occorre limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza e il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia.

⁽¹⁾ GU C 318 del 25.9.2017.

CONSIDERATO che:

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori indicati in epigrafe tutti dipendenti della ██████████ s.r.l. con la qualifica di macchinisti, aveva accertato il diritto al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dei compensi spettanti a titolo di incentivo per attività di condotta oraria, di attività di riserva previsti dall'articolo 54.2 del contratto aziendale ██████████ nonché dei compensi correlati all'assenza dalla residenza prevista dall'articolo 77 del contratto aziendale, condannando la società al pagamento degli importi calcolati per ciascun dipendente.

1.1. La Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione che, con riguardo alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, e ha ritenuto che sussiste una nozione Europea di retribuzione che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.

1.2. Il giudice di appello ha poi verificato che la retribuzione erogata in via ordinaria durante il servizio comprendeva le indennità variabili richieste mentre la società includeva nella retribuzione erogata durante le ferie la parte fissa prevista dall'articolo 48.1.1 (lettera a, b, c, d) del c.c.a. e l'indennità di turno di cui all'articolo 48.1.2. dello stesso contratto, rimanendo, invece, esclusi gli altri compensi, pure erogati incontestatamente in maniera continuativa, e segnatamente gli incentivi per attività di scorta e di riserva sebbene fossero collegati alla prestazione delle attività proprie previste dal c.c.n.l. come lavoro effettivo.

1.3. Verificata quindi le nozioni contrattuali di "attività di condotta" e di "riserva" (ai sensi dell'articolo 54.2 del c.c.a.), quella di "assenza dalla residenza" (ai sensi dell'articolo 77 del c.c.a.) e quella di retribuzione (prevista dall'articolo 20 dell'accordo aziendale (OMISSIS) dell'11.3.2015), ha ritenuto che dette indennità sono tipiche della mansione di macchinista e compensative anche dello status professionale dei ricorrenti che rivestivano tutti tale qualifica.

1.4. Quanto alla corrispondenza della retribuzione percepita nel periodo feriale sulla base della normativa interna rispetto a quella fissata imperativamente dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, come interpretata dalla Corte di Giustizia, la Corte di appello ha ribadito che occorre verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie ed in tale prospettiva ha accertato che una sensibile diminuzione è effettivamente idonea a dissuadere dal beneficiarne.

1.5. Ha poi condiviso la motivazione della sentenza di primo grado che aveva accertato la stretta connessione tra le indennità chieste e riconosciute e lo specifico status dei lavoratori da ritenere assimilabili ad integrazioni collegate alle qualifiche professionali rivestite.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la ██████████ s.r.l. affidato a quattro motivi. I lavoratori in epigrafe indicati hanno opposto difese con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

3. Al termine della Camera di consiglio, il Collegio si e' riservato il deposito dell'ordinanza.

RILEVATO che:

1. Con il primo motivo di ricorso e' denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 10, oltreche' dell'articolo 36 Cost., e dell'articolo 2109 c.c., in relazione alla disciplina da applicarsi in tema di ferie retribuite. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe poggato l'intero impianto argomentativo della sentenza sull'errato presupposto dell'efficacia vincolante dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine al concetto di ferie retribuite espresso dall'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, di cui del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 10, sarebbe precipua espressione e trasposizione nel diritto interno, non avvedendosi che il Decreto Legislativo n. 66 del 2003, e' attuazione di direttive differenti rispetto a quella oggetto di commento da parte delle pronunce della Corte di giustizia (le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE).

2. Con il secondo motivo di ricorso e' denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 36 Cost., e dell'articolo 2109 c.c., in relazione alla definizione ed al concetto di "ferie retribuite" come espressi dalla Cassazione ai quali la sentenza non si e' uniformata. Conseguentemente denuncia la violazione e falsa applicazione della normativa contrattuale di riferimento in ██████████ ed in particolare con riferimento all'articolo 20.3. del contratto collettivo aziendale ██████████. Sostiene, la societa' ricorrente, che i giudici d'appello si sarebbero discostati dai principi espressi dalla Cassazione in materia di determinazione e quantificazione della retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo feriale la cui nozione e' rimessa alla contrattazione collettiva che, nel caso di specie (articolo 20.3 del contratto aziendale di ██████████) ha escluso dette voci dalla retribuzione feriale.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ancora una volta, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE in relazione all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in tema di ferie retribuite. Sostiene, la ricorrente, che il fine ultimo dell'interpretazione data alla disciplina dalla giurisprudenza Europea sia quello di salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, di evitare che una retribuzione "non paragonabile" a quella "ordinaria" abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse, con cio' salvaguardando una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria purché non sia irrisoria e tale da dissuadere il lavoratore ad esercitare il suo diritto alle ferie (come e' reso evidente dall'uso degli aggettivi retribuzione "paragonabile" o "in linea di principio"). La sentenza sarebbe, dunque, errata per aver ritenuto contraddittoriamente che la retribuzione durante il periodo di ferie deve coincidere con quella di fatto percepita nel periodo di riferimento senza tener conto del fatto che l'effettiva incidenza delle voci rivendicate era del tutto irrisoria e che tutti i ricorrenti avevano pacificamente beneficiato delle ferie. In subordine chiede alla Corte di sottoporre con rinvio pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea perché questa possa chiarire,

attraverso l'interpretazione autentica, la ratio e il contenuto nella nozione Europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie fissata dall'articolo 7 della direttiva 88/2003.

4. Con il quarto motivo di ricorso e' denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2948 c.c., in relazione alla L. n. 300 del 1970, articolo 18, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, in materia di prescrizione dei crediti retributivi vantati dai controricorrenti, avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro solamente alla cessazione del rapporto di lavoro, rilevando che per effetto delle modifiche apportate all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori dalla L. n. 92 del 2012 il regime di stabilita' dei rapporti di lavoro sia stato modificato in modo talmente incisivo da privare il lavoratore dalla stabilita' del rapporto come precedentemente garantita.

5. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Tutte le questioni illustrate con i suesposti motivi di ricorso sono gia' state esaminate e ritenute non fondate da decisioni della Corte rese in controversie concernenti la stessa vicenda (Cass. nn. 18160, 19663, 19711, 19716 del 2023; vedi, altresì, in precedenza, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216 del 2022). Pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedelta' ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonche' l'unita' del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., sez. un, 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994;). Si rinvia, di conseguenza, alla motivazione dei precedenti richiamati, di cui si espongono in sintesi i punti essenziali.

6. La nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie e' influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenze Robinson Steele del 2006; Schultz-Hoff e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17) che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie e' infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20).

7. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).

8. Di tali principi si e' fatta interprete questa Corte che in piu' occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il Decreto Legislativo n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019). Del pari, con riguardo all'indennita' spettante in caso di mancato godimento delle ferie, questa Corte ha affermato che detta indennita' deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021).

9. A questi principi si e' attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialita' dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita; ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla societa' compensi (l'incentivo per attivita' di scorta e quello per l'attivita' di riserva) connessi ad attivita' ordinariamente previste dal contratto collettivo, ex articolo 28, punto 2, lettera c del c.c.n.l. mobilita'/settore attivita' ferroviarie; ha accertato la continuita' della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile.

10. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, oltre ad essere del tutto plausibile, e' in linea con la finalita' della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.

11. In ordine alla idoneita' della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, trattasi di valutazione in concreto appartenente al giudice di merito, che ha ragionevolmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata.

12. Infine, non sussistono i presupposti per procedere alla sospensione della causa e rinviare alla Corte di Giustizia posto che il rinvio pregiudiziale interpretativo richiesto pone una questione sulla quale la Corte di Giustizia si e' piu' volte pronunciata, anche recentemente (cfr., da ultimo, sentenza 13.1.2022 citata; cfr. inoltre, CGUE 6.10.1982 srl Cilfit e Lanificio di Gavardo spa contro Ministero della Sanita' e 6.10.2021, C-561/19 Consorzio Italian Management) e che, in ogni caso, la valutazione del caso concreto - vale a dire la verifica se alcune indennita' aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali - e' attivita' riservata al giudice nazionale.

13. Il quarto motivo non e' fondato, avendo, questa Corte, recentemente affermato - proprio in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro - che per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 e poi dal Decreto Legislativo n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato e' venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata; conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'articolo 2948 c.c., n. 4, e articolo 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022).

14. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'articolo 91 c.p.c., e sono da distrarsi a favore dell'Avv. [REDACTED] che ha dichiarato di averle anticipate.

13. Sussistono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 11.000 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'articolo 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

VERTENZA

INTEGRAZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NELLE GIORNATE DI FERIE



CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI a tutela dei lavoratori

Direttiva Europea 2003/88/CE

la direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/ CEE

Corte di giustizia UE

sentenza 13 dicembre 2018, in causa n. C-385/17, Torsten Hein

Corte di Cassazione, ordinanza n. 35146/2023

La retribuzione dovuta durante il godimento delle ferie annuali deve essere equiparabile a quella erogata nei periodi di lavoro.

La retribuzione dovuta durante il godimento delle ferie annuali deve essere equiparabile a quella ordinaria, erogata nei periodi di lavoro. Lo sottolinea la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 35146/2023, richiamando l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE.

Una riduzione della retribuzione corrisposta durante le ferie può infatti dissuadere il lavoratore dal loro godimento ed è incompatibile con gli obiettivi della normativa europea che punta ad assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo con ricadute positive anche sulla loro salute e sicurezza.

TUTELIAMO I TUOI DIRITTI
Scansiona il QR code. Scarica e compila i campi editabili.
Stampa l'atto di diffida e messa in mora e opponi la tua firma.
Invia per mezzo PEC o con Raccomandata A.R., oppure consegna al protocollo del tuo Comune/Ente.
(fai opporre il protocollo alla tua copia)



ASSISTENZA LEGALE E PREDISPOSIZIONE RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO

GRATUITO PER GLI ASSOCIATI

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?

CONTATTA LA SEGRETERIA DEL SINDACATO



CSA RAL
il tuo sindacato

Spett.le

Comune di _____

in persona del Sindaco *pro tempore*

Via _____

CAP _____ Città _____

PEC: _____

(Invio per Raccomandata A.R./ PEC/consegna al Protocollo)

Oggetto: Richiesta ricalcolo delle retribuzioni percepite nei giorni di ferie e pagamento di ogni spettanza.

Diffida ad adempiere, messa in mora e interruzione dei termini di prescrizione.

Il/la sottoscritto/a _____,

C.F. _____, dipendente del Comune in intestazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato dall'anno _____,

Area _____, profilo professionale _____,

a seguito del pronunciamento da parte della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 35146 del 15/12/2023, in attuazione a quanto già stabilito dalla Corte di giustizia EU, n. 385/17 del 13/12/2018, in ossequio al diritto comunitario;

CHIEDE,

che gli importi ad oggi percepiti durante i _____ giorni di ferie annuali spettanti, a far data dalla ricezione della presente diffida vengano ricalcolati sulla base dei contenuti espressamente indicati nella richiamata sentenza, con l'inclusione di **“qualunque importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione di mansioni correlato allo status personale e professionale del lavoratore”**, ovvero assicurare la **“sostanziale equiparazione a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro” in ragione del fatto che “una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratori all'esercitare il diritto alle ferie”** in palese contrasto con le prescrizioni del diritto previste dall'Unione Europea.

INTIMA E DIFFIDA

Il Comune di _____ al pagamento di tutte le indennità di natura anche variabile, previste dal Contratto Collettivo Nazionale e dal Contratto Decentrato Integrativo, applicate alla mia ordinaria attività lavorativa per le giornate di ferie già godute nel precedente quinquennio – 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 -, per le giornate di ferie dell'anno in corso e degli anni a venire che di seguito vengono elencate:

(inserire X per quella contrattualmente percepita ordinariamente)

___ Indennità di turnazione

___ Indennità reperibilità

___ Indennità di condizioni di lavoro

___ Indennità di specifiche responsabilità

___ Indennità di funzione (solo Polizia Locale)

___ Indennità di servizio esterno (solo Polizia Locale)

___ Indennità professionale _____ (specificare quale)

___ Indennità di _____ (specificare quale)

___ altro _____ (specificare)

MESSA IN MORA

Per quanto sopra, comunico altresì che trascorsi 30 giorni dalla ricezione della presente, in assenza di accoglimento di quanto richiesto, ovvero qualora si riscontri il perdurare di tale omissione, il/la sottoscritto/a si riserva di adottare le opportune iniziative legali per la tutela dei propri diritti ed interessi, ivi comprese le rivalutazioni monetarie dei mancati importi non corrisposti.

La presente da valersi, altresì, come atto interruttivo di qualsivoglia termine di decadenza e prescrizione, con salvezza di ogni ulteriore azione.

_____, li _____

Firma _____